

## REGOLAMENTO (CE) N. 703/2001 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2001

**che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari da sottoporre ad esame nel corso della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e che modifica l'elenco degli Stati membri designati come relatori per tali sostanze**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 2001/21/CE della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, che stabilisce le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) I produttori che desiderano ottenere l'inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive già presenti sul mercato il 26 luglio 1993 e figuranti nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 451/2000 sono stati invitati a notificare tale richiesta allo Stato membro relatore interessato al più tardi entro il 31 agosto 2000.
- (2) Gli Stati membri relatori hanno comunicato alla Commissione le notifiche conformi ai criteri di ammissibilità di cui all'allegato V, parte 1, del regolamento (CE) n. 451/2000, secondo quanto disposto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento medesimo.
- (3) La Commissione, in collaborazione con il comitato fitosanitario permanente, ha proseguito l'esame delle notifiche al fine di determinare se queste ultime erano pervenute agli Stati membri relatori entro il termine previsto e se erano conformi ai criteri di ammissibilità.
- (4) Occorre pertanto adottare una decisione volta a precisare le sostanze attive da sottoporre ad esame nel quadro del regolamento e le persone abilitate ad intervenire per la notifica di tali sostanze.
- (5) La designazione degli Stati membri relatori per la seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE figura all'arti-

colo 4, paragrafo 1, e all'allegato I del regolamento (CE) n. 451/2000. Tenuto conto di determinati squilibri emersi dall'esame delle domande di inclusione nell'allegato I, per determinare sostanze attive il ruolo di Stato membro relatore deve essere trasferito a un altro Stato membro.

- (6) Al fine di garantire che l'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE possa essere ultimato entro i termini richiesti, una data limite deve essere fissata anche per la presentazione allo Stato membro relatore dei fascicoli e delle altre informazioni tecniche o scientifiche richieste in virtù del regolamento (CE) n. 451/2000.
- (7) I nomi e gli indirizzi dei produttori che hanno inviato notifiche conformi a detti requisiti devono essere pubblicati al fine di facilitare i contatti necessari per presentare fascicoli collettivi.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. L'elenco delle sostanze attive da esaminare nel quadro del regolamento (CE) n. 451/2000 è indicato nella colonna A dell'allegato I del presente regolamento.
2. Lo Stato membro designato quale Stato membro relatore per ciascuna delle sostanze contemplate dal paragrafo 1 è indicato nella colonna B dell'allegato I in corrispondenza della sostanza attiva di cui trattasi.
3. I produttori che hanno presentato tempestivamente notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 451/2000 sono elencati nella colonna C dell'allegato I del presente regolamento mediante un codice a tre o a cinque lettere, in corrispondenza della sostanza attiva di cui trattasi. Il nome e l'indirizzo di ciascun produttore sono indicati, per ciascun codice, nell'allegato II del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 69 del 10.3.2001, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.